



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice DE MONTE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 MAGGIO 2014

Modifiche in tema di separazione personale tra coniugi, scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimonio e successione ereditaria del coniuge

ONOREVOLI SENATORI. - L'articolo 29 della Costituzione prevede che la Repubblica italiana riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. La disciplina del matrimonio, però, ha incontrato dopo l'entrata in vigore della Costituzione stessa alterne vicende che, se da un lato con la previsione della possibilità di scioglimento e cessazione degli effetti civili del matrimoni è venuta incontro alle esigenze di una società in rapido mutamento, dall'altro con la previsione di una disciplina necessariamente giudiziaria per separazione, scioglimento e cessazione degli effetti civili e con una grande rigidità successoria, ha creato una situazione di allontanamento dall'istituto matrimoniale, tanto da richiedere la creazione, fonte di accese discussioni, di un istituto più «leggero» come le cosiddette unioni civili.

Non è questo il luogo per affrontare l'argomento, ma è fonte della riflessione sulla necessità da un lato di agevolare nella forma e nei tempi, in alcuni casi almeno, cioè in assenza di figli, le unioni matrimoniali fallite, diminuendone i costi consentendo di ricorrere allo strumento della convenzione matrimoniale, fiscalmente agevolata con apposita norma, attraverso il ministero del notaio, per sua natura professionale ed istituzionale atto a mediare le controversie con ben altra efficacia rispetto al giudice.

Altra modifica proposta è nel senso di consentire ai coniugi con convenzione anteriore al matrimonio, in deroga al divieto di patti successori, di convenire norme per la successione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi in deroga alle norme del presente codice in tema di riserva del coniuge

quale legittimario, salvi i diritti degli altri legittimari, permettendo in tal modo di accedere all'istituto del matrimonio tante coppie, in particolare ricomposte, che non contraggono matrimonio per non danneggiare dal punto di vista successorio i figli di primo letto. La norma consentirebbe loro di escludere o ridurre da quota di proprietà a quota di usufrutto la legittima del coniuge, purché con convenzione anteriore al matrimonio, facendo venir meno alternative talvolta drammatiche tra esigenze di carattere morale e pratico a favore del matrimonio (assicurare la pensione di reversibilità e altro) ed esigenze economiche e morali di carattere successorio (evitare l'ingresso eventuale di una famiglia estranea in compagini societarie e comunque pregiudizi ai figli nati da un primo matrimonio) ed altresì per predefinire, sempre prima del matrimonio, le condizioni di un'eventuale separazione o divorzio.

Le parti, peraltro, nelle convenzioni di cui al presente disegno di legge relative alla separazione personale, al divorzio ed alla cessazione degli effetti civili del matrimonio dovranno essere assistite da un avvocato per opportuna tutela e valutazione dei rispettivi contrapposti interessi, che, considerate le materie coinvolte, vanno ad incidere su situazioni di rilevanza pubblica che travalicano gli interessi personali delle parti.

In conclusione, la proposta, nonostante possa dare ad un osservatore non attento l'impressione opposta, è in favore dell'istituto matrimoniale ed in particolare dell'accesso allo stesso con la dovuta serietà e meditazione, ma senza timori di conseguenze improprie derivanti dal vincolo contratto.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 158 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Art. 158. - (*Separazione consensuale*) -
La separazione per il solo consenso dei coniugi non ha effetto, in presenza di figli minori anche adottivi comuni a entrambi, senza l'omologazione del giudice.

La separazione può essere richiesta mediante ricorso giudiziale ai sensi delle norme del codice di procedura civile in materia o stipulata per atto pubblico nella forma richiesta per le convenzioni matrimoniali.

Il notaio rogante cerca di conciliare i coniugi prima di procedere al ricevimento dell'atto. L'atto acquista efficacia quando sia annotato a margine dell'atto di matrimonio.

In presenza di figli minori la convenzione di separazione deve essere omologata dal giudice.

Il ricorso è presentato dal notaio rogante o in difetto anche da uno solo dei coniugi.

Quando l'accordo dei coniugi relativamente all'affidamento e al mantenimento dei figli è in contrasto con l'interesse di questi il giudice convoca i coniugi indicando ad essi le modificazioni da adottare nell'interesse dei figli e, in caso di inidonea soluzione, può rifiutare allo stato l'omologazione.

Qualora i coniugi aderiscano alle modificazioni indicate il decreto di omologazione costituisce a tutti gli effetti integrazione e modificazione della convenzione di separazione senza necessità di ulteriori atti.

Ciascuno dei coniugi deve essere assistito da un avvocato che deve anch'egli sottoscrivere l'atto».

Art. 2.

1. All'articolo 162 del codice civile è aggiunto il seguente comma:

«Con convenzione matrimoniale anteriore al matrimonio i coniugi possono convenire il regolamento dell'eventuale separazione personale e dell'eventuale scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; possono altresì in deroga al divieto di patti successori, convenire norme per la successione dell'uno o dell'altro coniuge o di entrambi in deroga alle norme del presente codice in tema di riserva del coniuge quale legittimario, salvi i diritti degli altri legittimari».

Art. 3.

1. Il secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o per la stipula dell'atto pubblico di scioglimento consensuale, nei casi ammessi dalla legge, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dall'atto pubblico di separazione consensuale o dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale o la separazione sia stata stipulata per atto pubblico; in assenza di figli minori anche adottivi comuni a entrambi i coniugi il termine di protrazione ininterrotta della separazione è ridotto a trecento giorni; l'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta».

Art. 4.

1. All'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«16-*bis*. I coniugi possono convenire lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio anche con atto pubblico nella forma della convenzione matrimoniale.

16-*ter*. In presenza di figli minori, anche adottivi comuni a entrambi i coniugi, la convenzione matrimoniale deve essere omologata dal tribunale, sentito il pubblico ministero, su ricorso del notaio rogante o di anche uno dei coniugi, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse dei figli.

16-*quater*. Qualora il tribunale ravvisi che le condizioni relative ai figli sono in contrasto con gli interessi degli stessi, rigetta il ricorso di cui al comma 16-*ter* indicandone i motivi.

16-*quinquies*. I coniugi, che non intendano rinunciare allo scioglimento e alla cessazione degli effetti civili del matrimonio, possono ripetere la convenzione matrimoniale adeguandosi alle indicazioni del tribunale o adire il tribunale con ricorso ai sensi dei commi precedenti.

16-*sexies*. La convenzione adeguata alle indicazioni del tribunale deve essere omologata ai sensi del comma 16-*ter*.

16-*septies*. La convenzione matrimoniale, corredata del decreto di omologazione recante in calce l'annotazione di rinuncia all'impugnazione del pubblico ministero, tiene luogo ad ogni effetto della sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

16-*octies*. Ciascuno dei coniugi deve essere assistito da un avvocato, che deve anch'egli sottoscrivere l'atto».

Art. 5.

1. All'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Le convenzioni matrimoniali anche per separazione personale consensuale o per scioglimento o cessazione consensuale degli effetti del matrimonio sono esenti da imposte di bollo, sui contratti di borsa, di registro, di trascrizione, catastale, sulle concessioni governative e da ogni altra imposta, nonché da diritti di trascrizione e voltura catastale, ancorché aventi ad oggetto trasferimento di beni immobili, beni mobili registrati, quote societarie, azioni ed ogni altro titolo di credito o costituzione di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili, beni mobili registrati, quote societarie, azioni ed ogni altro titolo di credito».

Art. 6.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quella della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

